



Prot. n 266 del 18 Mar 2010

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale n. 1231 del 20 luglio 2007, come modificata dalla successiva Ordinanza Sindacale n. 2031 del 28 dicembre 2007, sono stati adottati provvedimenti di limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città;
- sempre al fine di contenere il predetto inquinamento, sono stati adottati ulteriori provvedimenti di limitazione del traffico veicolare come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1883 del 23 marzo 2006.

Rilevato che sulla scorta dei dati forniti dall'ARPAC/CRIA, relativi alla centralina NA 5 Scuola Vanvitelli - zona Vomero - emerge che alla data del 17 marzo 2010 il superamento del valore orario di NO 2 (biossido di azoto) è di 15 ore a fronte di un limite annuo posto dalla legge di 18 ore.

Considerato che:

- secondo uno specifico studio sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini delle città europee, realizzato dal Centro europeo ambiente e salute di Roma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i cittadini che vivono in un ambiente gravemente compromesso dal traffico sono esposti a rischi gravi per la salute;
- il biossido di azoto è un gas irritante per le mucose e può contribuire all'insorgere di varie alterazioni delle funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare; lunghe esposizioni anche a basse concentrazioni provocano una drastica diminuzione delle difese polmonari con conseguente aumento di rischio di affezioni alle vie respiratorie;
- i dispositivi di limitazione del traffico veicolare di cui alle riferite OO.SS. 1231 del 20 luglio 2007 e 2031 del 28 dicembre 2007, nonchè gli interventi fino ad oggi posti in essere come previsti dalla delibera di Giunta n. 1883 del 23 marzo 2006, pur avendo determinato miglioramenti nei valori dell'agente inquinante PM10, richiedono un rafforzamento teso a presidiare i superamenti dei valori limiti rilevati dalla centralina NA05 per il biossido di azoto, con connesso pericolo per la salute pubblica;

l'elevato numero di superamenti di biossido di azoto a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stati rilevati dalla centralina NA05 per la zona Vomero nonostante le condizioni meterologiche non favorevoli all'accumulo degli inquinanti, e nonostante la predetta centralina sia situata all'interno della Scuola Vanvitelli in via Luca Giordano, in area interessata da provvedimenti di istituzione di Area Pedonale



Urbana, adottati ai sensi e agli effetti dell'art. 7, comma 9, del D.lgs 285/92, a decorrere dal mese di novembre 2008.

Ritenuto necessario procedersi all'adozione di un provvedimento di sospensione della circolazione per i veicoli che determinano maggior inquinamento, nonché di altre misure atte all'immediata riduzione dell'elevato inquinamento atmosferico accertato nella zona medesima.

Visto l'art. 39, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60, che prevede che "i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99. in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267".

ORDINA

- A) Istituire a partire dal lunedì 22 marzo 2010 e fino alla rilevazione di assenza di superamenti per l'inquinante Biossido di Azoto (NO2), sulla base dei dati forniti dall'ARPAC/CRIA:
 - 1. il divieto di circolazione e di transito veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle 20.00, nelle seguenti strade:

STRADA
Via Antonio Pitloo
Via Massimo Stanzione
Via Enrico Alvino (da via S. Gennaro al Vomero a via
Solimene)
Via Merliani (da via S Gennaro al Vomero a via Solimene)
Via Francesco Solimena (da via Doria a via Bernini)
Via Consalvo Carelli
Via Francesco De Mura
Via Luca Giordano (da via Annella di Massimo a via Consalvo
Carelli)
Via Filippo Cifariello

2. il limite massimo di velocità di 30 km/h sulle predette strade.



- B) In deroga al divieto di cui al punto 1, potranno circolare:
 - i veicoli dei residenti nelle strade oggetto del divieto, riconoscibili da libretto di circolazione o documento di identificazione;
 - i mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleggio con conducente);
 - gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
 - i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
 - gli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità ovvero gli autoveicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento speciale), diretti nelle strade di cui al punto 1;
 - gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
 - gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
 - gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
 - gli autoveicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
 - i veicoli diretti ai garage siti sulle strade oggetto del divieto.

Sono altresì esclusi dal divieto di transito i veicoli elettrici ad emissione nulla e quelli alimentati a GPL e metano, nonché gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE –B (Euro 4 e successive). Sono altresì esclusi dal divieto i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi e quelli omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II cap 5 (detti euro 2) e successive.

AVVERTE

La violazione dei divieto di transito comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 71.05 ad € 286.38.

La violazione del divieto del limite di velocità di 30 Km/h comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 36,00 ad € 148,00.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente ordinanza.

La trasmissione della stessa, ai fini delle procedure attuative, al Servizio Autonomo Polizia Locale che è, altresì, autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

La trasmissione della stessa alla Napolipark per la predisposizione, d'intesa con la Polizia Locale, della opportuna segnaletica e di quanto altro necessario.

La trasmissione della stessa a tutti gli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S., ai fini della vigilanza e controllo affinché venga data piena esecuzione alla presente ordinanza.

La trasmissione della stessa alla competente Municipalità e al Dipartimento Comunicazione istituzionale e immagine per la più ampia diffusione ai cittadini.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

Giuseppe Pulli

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE IGIENE E SANITA'

Gennaro Nasti

L'ASSESSORE ALLA MOBILITA'

Agostino Nuzzolo

L'ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE

Luigi Scour

IL SINDACO ON. ROSA IERVOLINO RUSSO

19/03/2010/home/pulli/Scrivania/Documenti/ztl vomero, 18.3.10.odt

La presente Ordinanza Sindapele conforme all'oridinale è composte di n° 4 pagine.

Napoli, 1 9 MAR 2010